



Consiglio Superiore

DEI

LAVORI PUBBLICI

Quarta Sezione

Adunanza del 08.05.2003

N.º del Protocollo 119

OGGETTO

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Legge 584/1994 – Misure urgenti in materia di dighe: Nomina “Ingegnere Responsabile”. Quesito.

AFFARI GENERALI

LA SEZIONE

VISTA la nota n. 19590 del 25.02.2003 con la quale l’Avvocatura Generale dello Stato, trasmette a questo Consiglio Superiore, per esame e parere, l’affare in oggetto;

ESAMINATI gli atti trasmessi;

UDITA la Commissione Relatrice: (Viale, Da Deppo, Mele, Ricciardi, Arena).

../..

PREMESSO

Con nota n. 19590 del 25.02.2003 diretta anche al Ministero di Grazia e Giustizia – Direzione Generale Libere Professioni – l'Avvocatura Generale dello Stato, nel trasmettere l'affare in argomento così si è rivolta a questo Consesso:

“Il Segretariato Generale Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali – Servizio Nazionale Dighe –, ha chiesto il parere della Scrivente in ordine alla questione:

“se l'asseverazione sullo stato delle opere, da trasmettersi dal concessionario o dal proprietario che gestisce le opere di sbarramento, dighe di ritenute o traverse, debba essere firmata da Ingegnere iscritto nell'albo professionale, quando questi sia dipendente del concessionario”.

Nel trasmettere copia della richiesta si pregano codeste Amministrazioni di voler esprimere, ognuna per la parte di competenza, il proprio punto di vista.

Si resta in attesa di cortese, urgente riscontro.”

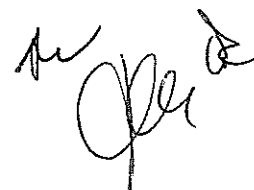
Si riporta di seguito la nota del Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali – Servizio Nazionale Dighe –, relativa al quesito posto dall'Avvocatura Generale dello Stato:

“Il vigente Regolamento Dighe di cui al DPR 1363/1959 (artt. 15, 16 e 19) attribuisce al richiedente la concessione o al concessionario gli obblighi della vigilanza dello sbarramento durante l'esercizio, di assicurare la perfetta efficienza degli impianti elettromeccanici, nonché di effettuare i controlli e le misure sistematiche previste nel “Foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione” e nel progetto esecutivo approvato. In particolare l'art. 19 precisa che: “Alla fine di ogni mese un bollettino contenente i dati e le misure di cui sopra sarà inviato in duplice copia all'Ufficio Periferico del Servizio Nazionale Dighe competente che ne trasmetterà una alla Sede Centrale”; compito del Servizio Dighe è di vigilare sulla salvaguardia della pubblica incolumità, controllando in particolare la sistematicità e l'accuratezza di

attuazione degli "obblighi" a carico del concessionario, anche mediante sopralluoghi ed accertamenti, comunicandone i risultati, ove necessario, alla competente Prefettura per l'eventuale applicazione di provvedimenti cautelativi e/o sanzionatori.

Successivamente, l'art. 4, comma 7 della Legge in oggetto ha stabilito che: "Al fine di garantire l'azione di controllo esercitata nella costruzione e nell'esercizio delle dighe da parte della pubblica amministrazione, ogni concessionario o gestore delle opere è tenuto ad individuare, anche all'interno della propria struttura, un ingegnere, designato responsabile della sicurezza delle opere e dell'esercizio dell'impianto". Da ultimo la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. DSTN/2/22806 del 13.12.1995, alla lettera C, ha precisato che: "I concessionari o richiedenti la concessione o, in loro assenza, i proprietari che gestiscono direttamente le opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, indicate all'art. 1, comma 1 della Legge 584/1994 (cioè di competenza del Servizio Nazionale Dighe: $H \geq 15 \text{ m}$ e/o $V \geq 1.000.000 \text{ m}^3$), devono inoltrare entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare, e successivamente ogni sei mesi, una dichiarazione con la quale l'Ingegnere Responsabile assevera lo stato delle opere, ivi comprese le sponde del serbatoio di sicurezza, nonché il rispetto del Foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione durante la gestione dell'impianto. La dichiarazione (Asseverazione semestrale), cui devono essere allegati i diagrammi aggiornati delle misure significative del comportamento dell'opera, deve altresì asseverare che non si ravvisano situazioni di pericolo per le popolazioni ovvero indicare gli eventuali provvedimenti di urgenza assunti".

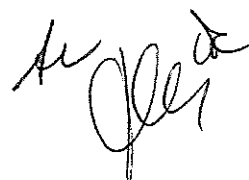
Recentemente è stato chiesto al Servizio Dighe-Sede Centrale se l'anzidetta Asseverazione debba configurarsi come atto di libera professione, nel qual caso l'Ingegnere responsabile nel sottoscriverla dovrebbe apporre il timbro dell'Ordine Professionale di appartenenza.



Allo stato attuale le Asseverazioni trasmesse sono firmate dall'Ingegnere responsabile, ma solo una parte di esse ha il timbro dell'Ordine Professionale di appartenenza; ciononostante il Servizio non ha sin qui richiesto di unificare la loro presentazione formale e ciò anche in virtù del richiamato dispositivo di Legge che, si ricorda, in particolare stabilisce: "ogni concessionario o gestore delle opere è tenuto ad individuare, anche all'interno della propria struttura, un ingegnere designato responsabile della sicurezza e dell'esercizio dell'impianto"; d'altra parte l'unico e solo interlocutore tradizionale del Servizio Dighe è sempre stato il "Concessionario" e l'introdotta figura dell'Ingegnere responsabile è scelta dallo stesso Concessionario che ne è pertanto garante; in tal caso parrebbe a questo Servizio che la questione debba riguardare i rapporti tra i due anzidetti soggetti: infatti qualora il predetto Ingegnere responsabile fosse individuato all'esterno della struttura del Concessionario dovrebbe essere iscritto all'albo professionale anche per poter esigere il corrispettivo della prestazione resa; viceversa se individuato all'interno della struttura, della quale pertanto è dipendente, verrebbe meno l'anzidetta esigenza; in quest'ultimo caso l'Ingegnere responsabile dovrebbe comunque essere abilitato all'esercizio della professione.

Tutto ciò premesso, dovendo necessariamente il Servizio Dighe chiarire quanto prima gli effettivi requisiti dell'Ingegnere Responsabile anche per le ricadute sulla presentazione formale dell'Asseverazione, si chiede a codesta Avvocatura Generale di esaminare la questione e di far pervenire con possibile sollecitudine il proprio parere."

Si premette inoltre che la figura dell'Ingegnere responsabile ha un valore di rilievo nel settore della conoscenza delle dighe di ritenuta o traverse e pertanto deve essere esperto conoscitore della materia in relazione anche alla funzione da svolgere per la salvaguardia della pubblica incolumità.



CONSIDERATO

La figura dell'Ingegnere Responsabile previsto dalla Legge 584/1994 ha essenzialmente lo scopo di garantire una idonea interlocuzione tecnica qualificata nei confronti dell'Amministrazione richiedente l'asseverazione (semestrale) sullo stato e sulla sicurezza delle opere di sbarramento.

Va peraltro rilevato che la Legge 584/94 all'art. 4, comma 7 – laddove indica la designazione dell'Ingegnere Responsabile – non fa alcun riferimento alla necessità che lo stesso sia iscritto all'Albo professionale, mentre all'art. 3 comma 3 – relativamente alla relazione tecnica a corredo della domanda di approvazione in sanatoria – richiede esplicitamente l'iscrizione dei tecnici firmatari agli ordini professionali.

Inoltre nel caso in cui l'Ingegnere responsabile si assuma anche la responsabilità di esercire l'opera nelle more di conseguire l'approvazione in sanatoria, la stessa Legge prevede ulteriori garanzie, quale la presentazione di "perizia giurata".

Perciò si ritiene di condividere quanto rappresentato dal Dipartimento dei Servizi Tecnici Nazionali con la citata nota riportata in premesse; cioè che qualora l'Ingegnere Responsabile risulti individuato all'interno della struttura, della quale pertanto è dipendente, viene meno l'esigenza dell'iscrizione all'Albo, fermo restando che lo stesso Ingegnere e/o l'Ingegnere sostituto devono comunque essere abilitati all'esercizio della professione.

Tutto ciò premesso e considerato, il

PARERE

a maggioranza della Sezione è che per quanto riguarda l'asseverazione sullo stato delle opere, da trasmettersi dal concessionario o dal proprietario che gestisce le opere di sbarramento, dighe di ritenute o traverse, non è necessario che



l'Ingegnere responsabile – se dipendente dal proprio Concessionario – sia iscritto nell'Albo Professionale.

La Commissione Relatrice:

- Dr. Ing. Alberto VIALE:

- Prof. Ing. Luigi DA DEPPO:

(-omissis-)

- Dr. Ing. Francesco MELE

... ..

- Dr. Ing. Carlo RICCIARDI:

.....

- Avv. Giacomo ARENA:

.....

VISTO: Il Presidente della IV Sezione
(Dr. Ing. Paolo DI BERARDINO)
(-omissis-)

VISTO: Il Segretario della IV Sezione ad interim
(Dr. Ing. Giacomo BAIAMONTE)
(-omissis-)